



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5513 dd. 20.06.2024 – Rifiuti: ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006- illegittimità per omessa precedente comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati

L'art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dopo aver stabilito, al comma 1, "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati", dispone, al comma 3, "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

La sentenza in argomento ribadisce che l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2021 n. 2171; sez. IV, 1 aprile 2016 n. 1301), salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune (sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763). Non costituisce giustificazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, la considerazione delle prevedibili conseguenze del procedimento penale avviato nei confronti di alcuni componenti della compagine societaria per il deposito dei rifiuti nella area in questione. Il fatto che i vertici della società siano consapevoli delle indagini penali per illecito sversamento di rifiuti non assume rilevanza rispetto al parallelo ma ben diverso procedimento amministrativo finalizzato alla adozione della ordinanza di rimozione dei rifiuti, avente presupposti e finalità differenti.

L'ordinanza in questione è stata quindi ritenersi viziata in relazione alla dedotta violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltre che per eccesso di potere, in relazione al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202300902&nomeFile=202405513_11.html&subDir=Provvedimenti